Decreto End of Waste: nuove norme per il recupero di rifiuti inerti

13 Settembre 2024

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 213 del 11.9.2024, il **Decreto End of Waste che definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione**, e altri inerti di origine minerale – ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.lgs. 152/2006 – **per essere poi considerati End of Waste pronti per nuovi utilizzi**.

Si tratta di un provvedimento cruciale non solo per il settore delle costruzioni ma, più in generale, per la tutela dell'ambiente, dati gli importanti risvolti che questo ha sull'economia circolare e sulla sostenibilità.

Il nuovo decreto, che entrerà in vigore il 26.9.2024, si compone di 9 articoli e 3 allegati, ed andrà a sostituire il precedente DM 152/2022, di cui supera molti degli aspetti critici che ne impedivano la piena efficacia, così come auspicato sia da Ance che da altri stakeholder.

A tal proposito, si segnala che il nuovo regolamento ha:

- **ampliato l'ambito di applicazione** (attraverso l'estensione anche ai rifiuti abbandonati);
- **previsto nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti** (differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
- **introdotto importanti semplificazioni procedurali**.

Il Decreto prevede una fase di monitoraggio di 24 mesi (art. 7) che permetterà di valutare nel tempo l'adeguatezza delle nuove disposizioni e di apportare eventuali correttivi necessari per ottimizzare ulteriormente le pratiche di riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ovvero implementarne l'uso nei nuovi processi produttivi o in altre opere e manufatti edili.

Le aziende hanno 180 giorni, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento – fino al 25.3.2025 – per adeguarsi alle nuove disposizioni e, quindi:

1. aggiornare le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 (**Procedura Semplificata**);
2. b. inviare un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.lgs. 152/2006 (**Procedura Ordinaria**).

Per maggiori dettagli sul decreto e sulle sue implicazioni operative, è possibile consultare il testo completo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che si allega.

Allegati

Decreto_28_giugno_2024_n_127_(1)

Apri